

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 18 del 28 luglio 2016

**Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40.**

[*Servizi sociali*]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- rilevato che ai sensi dell'art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
- preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
  - ◆ considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  - ◆ dispone che:
    - ◆ l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
    - ◆ la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
    - ◆ stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
    - ◆ prevede:
      - ◆ la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
      - ◆ le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
      - ◆ i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
      - ◆ le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
- ricordato che il Decreto Legislativo 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l'obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
- tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrिवibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:

- ◆ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  - ◆ avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  - ◆ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale ...;
  - ◆ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  - ◆ operare mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;
  - ◆ essere composte da associazioni iscritte al Registro (la maggioranza) e associazioni "iscrivibili" (che possiedono quindi i requisiti per l'iscrivibilità al Registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà), nel caso di organismi di coordinamento e collegamento;
- ricordato che in caso di preponderanza dell'attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale non saranno più confermate al Registro del volontariato;
  - preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro;
  - con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  - con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  - dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    - ◆ l'iscrizione di n. 16 organizzazioni evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    - ◆ la conferma dell'iscrizione di n. 172 associazioni, già iscritte, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    - ◆ la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 4 associazioni, **Allegato C**, poiché, in sede di scadenza triennale, n. 2 associazioni hanno comunicato lo scioglimento, l'associazione Casa Priscilla C.F. 92145610280, con sede a Padova non ha più i requisiti necessari alla permanenza e l'Associazione Aeza, C.F. 91038950241, con sede a Cartigliano VI non ha modificato lo statuto secondo le indicazioni fornite con nota Prot. n. 160889 del 16.04.2015 né dato riscontro all'avviso di cancellazione;
    - ◆ la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 10 organizzazioni, **Allegato D**, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicata;
- vista la nota ricevuta con Pec in data 08.07.2016 con la quale l'Associazione Volontari della Speranza, C.F. 03512820287, iscritta al Registro regionale alla posizione RO0217, scadenza 15/01/2019, comunica la variazione della sede legale da Rosolina, RO, Via Carabella 29/12 a Padova, Via Orto Botanico 7;
  - preso atto che la variazione della sede legale in altra Provincia comporta l'automatica modifica del codice di classificazione che risulta essere PD0516;
  - ricordato che con Decreto direttoriale n. 140 del 19/05/2015 è stata confermata l'iscrizione al Registro regionale del Comitato d'Intesa di Belluno - C.F. 93001500250, con sede a Belluno, Via del Piave n. 5, posizione BL0011, scadenza 08.02.2018 - composto da n. 116 organizzazioni iscritte al Registro e n. 13 iscrivibili;
  - vista la nota ricevuta via Pec in data 27.06.2016 con la quale il Comitato d'Intesa di Belluno iscritto al Registro regionale alla posizione BL0011, scadenza 08.02.2018, comunica le nuove adesioni e le associazioni che sono state cancellate dal Registro per mancata conferma, per scioglimento o per cessata attività;
  - ritenuto pertanto di aggiornare la composizione del Comitato d'Intesa a n. 114 organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte e a n. 19 iscrivibili (**Allegato E**);
  - vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
  - visto il D. Lgs. 460/97;
  - visti il DM 1995 e la L. 2/2009 art. 30;
  - vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  - vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  - visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  - vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  - vista la DGR n. 803 del 27.05.2016;
  - vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016;
  - attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
2. l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 16 Organizzazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, di cui all'**Allegato A**, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
3. la conferma dell'iscrizione di n. 172 associazioni evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 Organizzazioni per le motivazioni specificate in premessa (**Allegato C**);
5. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 10 Organizzazioni per le motivazioni meglio esplicitate nell'**Allegato D**;
6. la presa d'atto della variazione della sede legale dell'Associazione Volontari della Speranza, codice di classificazione PD0516;
7. l'aggiornamento della composizione del Comitato d'Intesa a n. 114 organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte e a n. 19 iscrivibili (**Allegato E**);
8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti